

Corte di Cassazione

Controricorso

di

Achille Duò

contro

De Stefani Giovanni e Sio

9 maggio 1930

II<sup>a</sup>

Azzariti presid.

Cantelli relat.

Moscatelli

A. Pule

Baterra

Bonanno

Donza

Ferraro

P. M. Dattino

Accolto il ricorso  
avverso

7. 25

18 DIC 1929 Anno VIII

19 - Anno

*Tommasi*

ha o

per

e

imata nella causa tra

*ris*

*sessifamì*

L'Ufficiale Giudiziario

7	25
0	50

presentato fascicolo  
il 18 dicembre 1929

Corte di Cassazione del Regno  
Seconda Sezione - Udienza 9 maggio 1930

Memoria per il  
contro ricorrente Achille Duro

contro il ricorso  
dei sigg. Pio e Giovanni De Stefanis

Sul primo mezzo

Sul primo mezzo

1) Occorre precisare, per maggiore chiarezza, alcune date:

Il giorno 28 settembre 1928 il sig. Duo ~~proprio~~ interpose gravame ~~contro la~~ ~~sentenza~~ ~~del Tribunale~~ ~~di Verona~~ davanti ~~alla~~ Corte di Appello di Venezia contro la sentenza del Tribunale di Verona.

Dopo vari differimenti <sup>ad iniziativa dei sigg.</sup> ~~le parti~~ ~~richiesero~~ De Stefani ~~le parti~~ chiesero di ~~comune accordo~~ ~~di essere~~ rimesse

davanti la Magistratura del Lavoro, ciò che venne consentito con decreto presidenziale del 6 giugno 1929 accettato dalle parti.

La Corte di Appello venne poi discesa nel luglio 1929 e in tale mese venne resa la sentenza.

3  
Ora ~~il secondo comma dell'art. 1 del decreto~~  
~~nell'art. 1 del decreto~~

1° novembre 1928 che detta norme ~~per~~  
di transazione e di attuazione ~~che~~ si  
legge:

« Fino al 31 marzo 1929 l'appello dalle  
« decisioni pronunciate dall'autorità giudiziaria  
« si era secondo le norme anteriori al  
« R. Decreto 26 febbraio 1928 N. 471, e  
« regolato dalle norme medesime. »

E più sotto:

« A decorrere dal ~~primo~~ 1° aprile 1929  
« l'appello deve essere proposto alla magistratura  
« turca del lavoro secondo le norme del R.  
« decreto 26 febbraio 1928 N. 471. »

Diunque è chiarissimo che gli appelli  
~~proposti~~ ~~proposti~~ ~~come~~ ~~nel~~ ~~del~~ ~~del~~  
prima del 1° aprile 1929

delle sentenze pronunziate dall' autorità  
 giudiziaria ~~sono~~ ~~regolati~~ ~~doveranno~~  
~~essere~~ regolati dalla legge comune  
 e non già dalle nuove disposizioni  
 del decreto 26 febbraio 1928.

~~##~~ Tra i due ~~periodi~~ ~~intervallati~~ ~~anni~~  
 riprodotti si legge anche:

- « Tuttavia, anche prima della stessa
- « data, la magistratura del lavoro
- « può decidere gli appelli che siano
- « proposti davanti alla medesima
- « secondo le norme del R. Decreto 26
- « febbraio 1928 n. 471 »

~~Evidentemente~~ Questo periodo interca-  
 lacato fra i due primi, non ne  
 modifica affatto il chiaro significa-  
 to. Il legislatore ha voluto che,

il 28 settembre 1928 alla Corte di Appello  
~~di Venezia fino al 29 settembre 1928~~  
di Venezia. doveva

ferma restando la norma che fino  
al 1° aprile 1929 gli appelli si ~~potessero fare~~ <sup>possano</sup>  
~~dell'anno~~ proporre ~~con~~ <sup>in conformità</sup> ~~al~~ ~~base~~  
del nostro codice di procedura, si possa  
 facultizzare la Magistratura del  
 lavoro a decidere, anche prima  
 del 1° aprile 1929, quegli appelli che  
~~già~~ <sup>già</sup> fossero conformi alle nuove  
 disposizioni del decreto 26 febbraio  
 1928. ~~Adoperando~~ <sup>Il</sup> legislatore  
~~ha~~ adoperato ~~però~~ appunto la  
 parola <sup>tuttavia</sup> ma per indicare che si tratta  
 di una facoltà della Magistratura  
 del lavoro in deroga alla norma  
~~generale, e facoltà diretta~~  
 Posto ciò è di tutta evidenza che

l'appello proposto dal Duò il 6  
28 settembre 1928 doveva:

1° essere proposta <sup>in origine,</sup> come infatti lo  
fu, alla Corte di appello di Venezia  
giacché le controversie che alla  
data del 1° ottobre 1928 erano  
pendenti davanti l'autorità giudi-  
ziaria ordinaria ~~proseguivano~~  
dovevano proseguire davanti  
alla medesima <sup>secondo le norme anteriori al citato decreto 77</sup> (comma primo, ~~ed~~ <sup>ell'art. 1</sup>  
del ~~citato~~ decreto 10 novembre 1928)

2° ~~che~~ essere proposta secondo  
le disposizioni ~~del~~ <sup>del</sup> nostro codice  
di procedura civile, giacché  
solo col 1° aprile 1929 diventava  
obbligatorio adottare per gli



inattaccabile.

8

La competenza per materia ~~per~~  
per valore ~~esclusivamente~~ della Magistratura del  
lavoro nella fattispecie è cosa pacifi-  
ca. Gli attuali ricorrenti non ~~le~~  
spingono la loro tenerezza fino a  
porla in dubbio.

Che poi la Magistratura del Lavoro  
dovesse giudicare di un appello che,  
per essere proposto prima del  
l'aprile 1929, <sup>continuava a rimanere essere</sup> ~~doveva essere~~  
regolato dalle norme del nostro  
~~codice di procedura~~ ~~del decreto~~  
~~febbraio 1928~~ <sup>codice di procedura</sup>, <sup>è</sup> anche chiarissimo  
dopo quello che abbiamo ricordato  
poco su, e che qui non ripeteremo  
Magistratura <sup>in quel tempo</sup> <sup>littaria</sup> poteva <sup>di</sup> <sup>ce</sup>  
testualmente (la legge) giudicare

9

gli appelli proposti ~~secondo~~ <sup>introdotta col decreto 26 febbraio 1928</sup> in conformità ~~alla~~ <sup>alla</sup> nuova norma, ~~ma~~  
questa facoltà, che allargava non  
restringeva il campo della sua  
competenza, non escludeva affatto  
che essa potesse deliberare sugli  
appelli proposti secondo le norme  
del nostro Codice Civile, ~~esse~~  
appelli validissimi fino al 1° aprile  
1929.

Quindi bene ha fatto il Presidente  
della Corte a trasperire <sup>nello stato in cui si trovava</sup> l'appello Divo  
dalla Corte ordinaria alla Magistratura  
del Lavoro, ~~la~~ ~~quale~~ ~~ultima~~  
~~ha~~ ~~legittimamente~~ ~~giudicato~~.  
bene ha fatto a

degli appelli ~~per~~ conformi alla  
 nuova norma, ma <sup>questa ~~facoltà~~ non la</sup>  
<sup>rendeva certo,</sup> ~~era~~ incompetente <sup>a giudicare</sup> ~~per~~ gli appelli  
 proposti in conformità al nostro  
 Codice Civile.

Lemmer ha fatto il presidente  
 a trasferire l'appello <sup>della</sup> Magi-  
 stratura del Lavoro e questa a  
~~giudicare~~ legittimamente giudicare.

~~Ma se un osservatore che~~

Ma è bene chiedere: chi ha chiesto il  
 trasferimento dell'appello <sup>proposto dal Duò ma incofinalmente anche dal De Stefanis</sup> dalla Corte ordinaria  
 alla Magistratura del Lavoro?

Si legge nell'estratto del foglio <sup>d'indigenza</sup>  
 6 giugno 1929 della <sup>Corte di</sup> Venezia:

« I. I. il Primo Presidente ritenute attendibili  
 « le ragioni adotte dall'av. Solveni (avvocato dei

« De Stefani » rimette le parti davanti la Magistratura  
« tura del Lavoro. »

Imunque su iniziativa della parte De Stefani  
a cui averà di buon grado la parte Dno, si  
trasferì l'appello alla Magistratura del Lavoro,  
~~stipulato per stipulato non~~ convenendo le  
due parti, con un ~~per~~ accordo che può valere  
come contratto giudiziale, che tale Magi-  
stratura ~~fosse~~ ~~di~~ ~~per~~ pienamente compe-  
tente a decidere l'appello così come  
era ~~stato~~ proposto e nello stato in  
cui si trovava.

+  
+ +

III) La <sup>questione della</sup> competenza della Magistratura del  
Lavoro ~~si~~ <sup>vedere</sup> ~~stipulato~~ l'art. 9 del Decreto  
26 febbraio 1928 N. 471) si deve ~~adde~~  
proporre nella prima istanza; se la

questione non è proposta nella prima  
indianza « la parte decade dal diritto di pro-  
porre successivamente. »

Ora è pacifico che la parte che oggi  
ha solleva davanti a cotesta <sup>la</sup> Corte  
Suprema, non la sollevò <sup>ne nella prima indianza né nelle successive</sup> affatto davanti  
la Magistratura del Lavoro. Anzi fu <sup>essa</sup>  
parte che propose di trasferire l'appello  
alla Magistratura del Lavoro, e ottenne  
dal Presidente della Corte il trasferimento  
di pieno accordo con l'altra parte.

Suppono il P. M. accennò in alcun modo  
alla competenza della Magistratura, limitando  
tuttavia ~~di~~ faccioramente a chiudere  
(come si deduce dal foglio d'indianza e  
contrariamente alla asserzione avversaria)

~~La~~ la conferma della sentenza appellata.  
 Dunque la questione della competenza  
 non essendo stata tempestivamente solle-  
 vata, ~~le~~ ~~per~~ gli attuali ricorrenti sono  
 decaduti dal diritto di proporla successi-  
 vamente.

Ma, si replica <sup>dagli avversari, che la</sup> competenza è una  
 di quelle «questioni che il giudice deve  
 sollevare di ufficio» (ultime parole del  
 l'art. 9 del citato decreto).

In verità qui non si tratta di ~~una~~  
 una ~~questione~~ <sup>eccezione di</sup> incompetenza per  
 materia, o per valore, ~~o per territorio~~  
 che il giudice ~~non~~ deve pronunciare  
 anche di ufficio (art. 187 Cov. Pr. Civ.)  
 qui si tratta ~~di una questione di~~  
 di ~~competenza~~ se l'appello  
 esaminare

può essere proposto in conformità alle norme  
 del nostro Codice di procedura, oppure <sup>soltanto</sup>  
 secondo le nuove norme del decreto 26 febbraio  
 1928. E qui non vi è dubbio, per  
 le ragioni superiormente esposte, ~~e che~~  
~~non ripeteremo~~, che un appello proposto  
<sup>del 1° ottobre 1928 e prima</sup>  
 prima del 1° aprile 1929 (esso fu proposto  
 il 28 settembre 1928) ~~deve~~ <sup>e doveva</sup> essere regolato  
 dalle norme del ~~codice~~ nostro codice, per cui  
 la Magistratura del Lavoro ~~non~~  
 avrebbe violato ~~il~~ il decreto 1° novembre  
 1928 N. 2652 se avesse ~~violato~~ <sup>dichiarata</sup>  
~~l'ufficio~~ la propria incompetenza.

+ +  
+ +

IV) Le recenti sentenze delle ~~Magistrature~~ Magistrature  
 del Lavoro ~~del~~ presso le Corti di Appello

di Trieste e di Genova (Vedi Giurisprudenza Italiana fascicolo 1° marzo 1930 pag. 95 e 106) non ~~recano~~ ~~non~~ ~~indirizzano~~

scuotano affatto le nostre argomentazioni;

La sentenza della Magistratura del Lavoro di Trieste ha ~~dichiarato~~ deciso sull'appellabilità di due sentenze di primo grado

in data 28 giugno 1929 e 28 ottobre 1929, ambedue posteriori alla data del 1° aprile 1929, alla quale data

tutti gli appelli debbono essere proposti alla Magistratura del Lavoro secondo le norme del decreto

28 febbraio 1928. ~~Segue dunque~~ ~~caso diverso~~

~~caso~~ di fronte ad un <sup>del tutto</sup> caso diverso, ~~giacché~~

il nostro <sup>venne</sup> ~~caso~~ ~~di~~ ~~un~~ appello proposto il 28 settembre 1928...

La sentenza della Magistratura del Lavoro di Genova ha deciso della appellabilità di due sentenze di primo grado in data 29 marzo 1929 e 25 gennaio 1929; ma se anche <sup>(ciò che non appare dalla citata pubblicazione)</sup> l'appello da dette sentenze fosse stato anteriore al 1° aprile 1929, il caso si presentava diverso dal nostro; infatti nel nostro caso essendosi <sup>proposto</sup> l'appello ~~per~~ due giorni prima del 1° ottobre 1928 esso appello acquistava il diritto di procedere ~~secondo~~ ~~secondo~~ secondo le norme anteriori al citato decreto 28 febbraio 1928, cioè secondo le <sup>ordinarie</sup> norme del nostro codice di procedura.



V. Estremo argomento avversario è questo: la Magistratura del Lavoro di Venezia giudicando sulla sentenza interlocutoria del Tribunale di Verona, prima che questo Tribunale giudicasse nel merito, ha privato gli attuali ricorrenti di un grado di giurisdizione.

In realtà il Tribunale di Verona ha giudicato il merito della causa. Tutti i punti della controversia sono stati, come abbiamo ricordato nel nostro controricorso, esaminati e risolti. In sostanza il Tribunale di Verona ha ammessa la chiamata in garanzia dei sigg. Resi e Bertoli ed ha ammessa ~~la~~ la prova per testi da essi devotta; per il resto ha deciso definitivamente.

La Magistratura del Lavoro, in ~~1<sup>o</sup>~~ sede

+  
+ +

V. ~~Allegato~~ ~~la~~ ~~questi~~ Estremo argomento avverso  
è questo: la sentenza che si dice interlocutoria  
del Tribunale di Verona non poteva

18  
di appello, ha giudicato non esistere  
la responsabilità dei Pesi e Bertele e  
quindi ha annullata la prova ordinata,

come dunque sostenere che tutti i punti  
della causa non siano stati esaminati  
e giudicati ~~in~~ nei due ~~ambedue~~  
giudizi? che è diventata assolutamente inutile.

Non si tratta dunque d'una sentenza  
interlocutoria sulla quale ~~deve~~ <sup>si</sup> la pronuncia  
del magistrato di appello lasciando  
inalterato il merito, che verrà  
poi riesaminato in prima ~~istanza~~  
e successivamente in seconda  
istanza. Per questi casi, <sup>e non per il nostro,</sup> si è appunto  
introdotta la nuova norma del  
decreto 26 febbraio 1928, diretta ad  
accelerare la ~~o~~ definizione delle

19

controversie. Ma nel caso in esame  
la sentenza di appello, riformando un  
punto sostanziale deciso in primo  
grado, si è trovata ~~ad~~ a non  
avere più alcun bisogno della prova  
ordinata, ed ha deciso definitivamente  
nel merito.

Il tentativo odierno di invalidare  
la sentenza di appello in nome  
del ~~primo~~ nuovo principio inserito  
nell'art. 17 del citato decreto innovatore  
avrebbe proprio l'effetto opposto a  
quello che si era proposto il legislatore:  
<sup>avrebbe cioè</sup> l'effetto ~~di~~ di prolungare e complicare  
con nuovi giudizi la vertenza ormai  
~~definitivamente~~ ~~interamente~~ ~~estata~~  
~~risolta~~ ~~con~~ ~~mediante~~ ~~una~~

~~Risolta~~

20

totalitariamente risolta.

Il secondo mezzo

Ci rimettiamo per questo secondo mezzo a quanto abbiamo scritto nel nostro controscorso, di cui confermianno le conclusioni

~~reclama~~ sentenza che riesamina  
tutti i punti già giudicati in pri-  
mo grado, e ~~non~~ riformando un  
punto sostanziale della sentenza  
di primo grado, ha

Caro Dononni 14 IV 30 I  
Eccoti il riassunto di quanto per  
me si è sostenuto e con verità  
ripetuto in una memoria

Sul I motivo

I. Nel caso nostra a mente della dispo-  
sizione transitoria emanata  
col decreto legge 1 nov. 1928 art. 1  
sono applicabili le norme  
vigenti anteriormente al  
Decreto 26 febbraio 1928.  
In fatti presso questa transitoria  
che la controversia contemplata  
del decreto 1928 pendenti al  
10 ottobre avanti l'autorità  
giudiziarie proseguiranno...  
secondo le norme anteriori  
al citato regio decreto "

Ora la causa nostra vi è com-  
presa perche l'atto d'appello  
posto in data 28 settembre 1928,



È ancora in questa transitoria  
all'ultimo capoverso aggiunge che  
" ... col 1 aprile 1929 le disposizioni  
del penultimo comma dell'art. 25 O. R.  
26 II 28 avrà applicazione anche per le  
controversie che alla stessa data siano an-  
cora pendenti in prima istanza o in grado d'appello  
davanti l'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme  
anteriori al R. decreto "

16

e il penultima comma citato, contenente:  
" tutte le controversie... che... siano  
" tuttora pendenti innanzi a qualsiasi  
" organo giurisdizionale, saranno devolte  
" te, nello stato in cui si trovano,  
" all'autorità giudiziaria... "

La nostra causa iniziata al 28  
novembre 1929 era appunto  
ancora pendente al 1 aprile  
1929 tanto che l'appello fu  
deciso nel luglio - Evidente  
perchè che la nostra causa doveva  
essere decisa, con tutta verità  
nello stato in cui si trovava  
alla Magistrate Court nel 1929.

II. Se non vi fosse la ragione del  
rigetto per le riferite disposizioni  
transitorie, il rigetto si impor-  
rebbe andari: a) perchè vi è  
contrarietà giudiziale, giacchè la  
parte tatta e senza opposizioni  
del P.M. vollero o accettarono  
questa M. d. L.; e tutti alla stessa  
delibero tutto il materiale da  
contendere e alla loro conclusione  
vi è dibattuto in contraddittorio  
solo e sempre discutendo  
il merito, senza un accenno  
qualsiasi all'eccezione di incompetenza  
che escluderono con l'atto -

b) Gerardi' auri per i' iniziati' on propri' o degli  
 stati in i' concetti (e i' note' che sono  
 anche  appellanti, appello incidenti  
 cui  svilupparono nella loro  
 comparsa) che si' inverso' la M. d. l.  
 come con petente e la parte d'ad' non  
 fece due atti di' adesione. Si legge  
 infatti nell'estratto del foglio d' u  
 dienza, da noi prodotta, 6 giugno 1929  
 a Venezia:

" S. E. il primo presidente retenu  
 " atten di' bi' la rapport ad datte  
 " dall' Avv. Solveni (avvocato  
 " di' de' Stefan) si mette la parte  
 " avente' la M. d. l. ... "

Non e' quindi concepibile che di proprio  
 chi' provo' il giudizio in quella  
 sentenza dalla M. d. l., e davanti  
 alla I. T. in i' d'ice ~~si~~ sentenza  
 su tutti' i' punti della controversia,  
 dopo, quando nel giudizio e' rimasto  
 soccombente osi pretendere in  
 Caprazioni la nullita' del giu  
 dizio per incompetenza di quel  
 magistrato desiderato, voluto e  
 riconosciuto.


E' tutto cio un ostruzionismo per  
 dilazionare ancora la causa avente'  
 nuovi magistrati e non finisca,  
 mai.

III Che comunque sarebbe per  
 sempre il ricorso intempestivo,  
 perché a norma della disposizione del  
 d. l. 26 II 1928 art 9 lettera b, non può  
 l'eccezione di incompetenza opporsi  
 che nella prima udienza, come stabilisce  
 l'ultimo capoverso di detto articolo  
 a pena di decadenza. Un'eccezione  
 che riferiva il legislatore si è nel caso  
 che il giudice debba elevarsi d'ufficio  
l'eccezione.

Ma per la fatta specie nessuna  
 delle disposizioni della legge nuova  
 e delle precedenti fa obbligo al Ma  
 gistrato anzi non gli dà nemmeno  
 facoltà, mentre nel caso di con  
 tratti di rapporti collettivi di  
 lavoro (art 79 cc) la facoltà del  
 giudice è contenuta collettivamente  
 e per dovere.  
 La corte di avrebbe il P. M. per la  
 nuova legge, ma la corte è non  
 dovere, quindi che non interviene  
 nel caso nostro,  
 di P. M. mentre nulla mai scrive,  
 all'udienza di una laconicità  
 tipica, non avendo pronunciato che  
 questi paroli, "chiedo la conferma  
 dell'appellato l'interposto", con che esclude  
 proprio di eccezione incompetenza, <sup>je difatti</sup> ~~manifestamente~~  
 condanna sul merito. Non potrebbe essere

Il P. M. lamentando la ommissione  
 di provvedimenti che occorre  
 osato scrivere che il P. M.  
 elevò l'incompetenza mentre  
 altri testi hanno parlato l'interposto  
 dopo d'indicare che li omette.

V

II. Che anche quando le ragioni  
su esposto  non applicabili al  
caso l'art 26: accordo delle parti:  
in tempo <sup>SENATO DEL REGNO</sup> anteriore al 1850 non fossero  
esistite, il rigetto del motivo  
1: sarebbe inevitabile, per cui nell  
ipotesi nostra non è d'ostacolo  
il disposto dell'art 17 D. D. 2611 22  
La sentenza del Tribunale di Verona,  
che si occupa è un giudicato  
che non solo inverte tutta la  
materia del contendere, ma  
in taccia o per parti colere del  
merito e decide tutti i punti  
fondamentali della controversia:  
che introduce altri punti nel  
giudizio e le sortisce nella  
miglior parte nelle obbligazio  
ni verso il Duca, liberandone  
di altrettanto i veri obbligati  
e i terzi dal Duca e se appa  
interlocutoria lo è in realtà  
solo per la parte accessoria e  
complementari. È inutile  
quindi il rinvio come giur  
prudenza di giudicati relativi  
a sentenza del anzidetto mezzo  
istruttoria per illuminare e poter  
poi risolvere il merito o (come

nel caso della recente sentenza della VI  
Corte d'Appello di Genova ~~sentenza~~  
~~che~~ ~~aveva~~ ~~risolto~~ ~~sull'arrendo~~  
lione di una prov'vonta. La sentenza  
riferita al giudizio è una sentenza  
definitiva di tutto il merito.

E valga il vero: la sentenza

A Decide il punto principale della  
controversia riconoscendo l'esistenza,  
la validità e l'efficacia del contratto  
pollicinale e negando l'aspettativa e la  
ragione di poterla dare

B Decide sull'intervento in causa  
dei Peri e Dentice di ammettere  
il lieve, nonostante le vive opposizioni  
del Duo e decide da un punto al  
Duo e Peri e Dentice caso avrebbe  
dovuto rispondere di ultima mente  
degli obblighi dei De Stefani verso  
il Duo, esponendo con questa e  
tutti i risulti della di costoro infol  
ne' bilita'. Tanto vero che condannò  
in tanto a pagare lire 5448 per  
le mancate rettibuzioni dal luglio  
a settembre 1920 non i De Stefani  
(i soli contraenti col Duo) ma  
in parte questi e in parte i Peri  
e Dentice. Con che tutti i diritti  
del Duo per le sue azioni verso gli  
unici suoi contraenti venivano essi: egli


egli si veniva a trovare per detta VII  
somma come naturalmente per  
per il resto del suo credito  
debitori  dai quali non contentato  
ne avrebbe contentato se non avef-  
SENATO DEL REGNO  
se avuto garanzia di solvibi-  
lità, come aveva coi de' Stefani;  
giacchè il contratto suo era  
straordinario, non senza limi-  
tazioni di tempo o annuali  
ma novembre —

B. Perpiu/ in comando di danna  
per cavallo e veicolo

C. Perpiu/ in comando di  
danna monti

D. Rigetta tutte le prove propos-  
te in fatto di reato dal Duca

La parte in tutto intera della  
sentenza è tutta complementare  
ed acciproni = La prova testimo-  
niale proposta dai soli citati  
in garanzia, cade naturalmente  
col rigetto dell'abbiramento  
to della causa, colla esita-  
zione dei proponenti per i Bertoli.  
La prova peritiua proposta  
solo a stabilire il quantum

e dal giudicato / os per  
si no all' esito della ter  
la  a' moniali, ha il  
suo corso naturale 1

SENATO DEL REGNO

sabito.  
Per questi considerazioni la M. d. L.  
mentre si forniva nel merito tutto  
il giudicato di 1.º grado riverso  
per il complemento, per la parte  
che riflette il quantum rimas-  
to da liquidare a stima per  
intero, essendo appunto non  
veniva nel questo unico punto  
rimasto da diramare, a mancanza  
alle parti il 1.º grado di  
giurisdizione.

La M. d. L. sapeva di soddisfare  
il loro desiderio delle parti:  
Vedevo questa ~~parte~~ giudic-  
ato convenientemente per l'economia  
e per il tempo: computata una che  
tutte le ragioni hinc inde su  
tutte le materie in corso, e  
erano state svolte in 1.º grado, con  
nessuno appello; per  
tutto ciò decise e compì atto  
legittimo e giusto.

Lo spirito della nuova legge è  
la volontà del legislatore mirava  
alla maggior semplicità e rapidità  
dei giudizi, a stroncare i mezzi  
dilatatori, le lungaggini di costume a  
tucchiare la strada agli accessari.

È si reclama anzi dalla M. d. L. ar. 18<sup>U</sup>  
iniziativa, atti d'impeto anche contro le  
vecchie disposizioni di legge in vigore  
per liberare il prov. degli ad. nuovo ind. 18<sup>50</sup>  
Non ha alcuna merito il reclamo dei  
ricorrenti circa il mancato grado di esecuz.  
dizione: essi non riuscirono mai a dar  
in prova un'azione della ragione del contratto  
non sia pagata sotto il crocchio delle parti, nella  
loro comparsa e nella dimostrazione di l. grado.

Sul II° Motivo

Artano i ricorrenti contro la legge quando  
pretendono l'applicazione al caso dell'  
art. 18 della Carta del Lavoro, mentre  
questa articolo non riguarda che  
i contratti di lavoro senza determini  
ragione di termine o annuali  
e in materia di contratti collettivi  
di lavoro - Noi invece siamo  
in tema di contratti di impiego  
privato e per di più in materia  
di un contratto a durata straordinaria,  
di varia, risultante da verità,  
contratto ~~non~~ a durata  
determinata in un  
movimento.

Artano contro la verità di fatto  
ritenuta dalla Corte, inenunciabile  
in capazione: quando pretendono di  
far valere in capazione la carenza  
d'azione per violazione di legge negata  
dalla Corte d'Appello, mentre la C. d. M. d. L.  
decide infatti la rescissione del contratto avvenuta  
per colpa, da elevarsi, dovute alle azioni  
dei D. S. J. S. —

Leggiamo, nella  
ritorica e l'altro  
va l'un per l'altro  
14.11.30 e altri  
fatti

Avanti l'Ec.<sup>ma</sup> Corte di Cassazione  
del Regno

Controricorso

di Duo Achille fu Gior. Battista, di Contarina  
(prov. Rovigo) rappresentato e difeso da S. E. l'avv.  
caus. P. S. S. A. Joanne Bonomi nel cui studio, in  
corso Umberto I° 184, è elettivamente domiciliato,  
per resistere al ricorso

dei sig. De Stefani ing. Giovanni di Legnago e De  
Stefani Dott. Pio di Padova  
per annullamento

della sentenza 13 luglio - 6 agosto 1929 VII° della  
Magistratura del Lavoro presso la C. Corte di  
Appello di Venezia notificata il 5 novembre 1929.

Fatto

Diario per trascritta l'esposizione del fatto quale  
si legge nella sentenza della Magistratura del  
Lavoro presso la Corte del merito e riprodotta dai ricorsi.

2

Al primo mezzo

I ricorrenti non conoscono che il R. D. 26 febbraio 1928 N. ~~484~~ 481 e non sospettano neppure che ve ne sia un successivo che risolve contro di loro la questione da essi sollevata col presente mezzo.

In sostanza i ricorrenti ragionano così:

Il l'appello dalla sentenza del Tribunale di Verona ~~è stato~~ <sup>venne</sup> presentato il 28 settembre 1928

quando era già stato pubblicato il R. D. 26 febbraio 1928 che ~~aboliva~~ ~~due giorni dopo~~ ~~l'abolizione~~ ~~tutte~~ <sup>dettava nuove norme per la decisione</sup>

delle controversie individuali del lavoro. Ora dicendosi in quel decreto, e precisamente nel penultimo comma dell'art. 25 che, dal

1° marzo 1929 <sup>tutte le controversie pendenti</sup> saranno devolute, nello stato in cui si trovano, all'autorità giudiziaria, la quale provvederà secondo le norme

del decreto medesimo, ne derivava l'obbligo <sup>sempre</sup> secondo ~~già~~ i ricorrenti) di esaminare se le norme del decreto 26 febbraio 1928 consentivano o meno ~~di decidere~~ l'appello. E poiché nel ricordato decreto, e precisamente nell'art. 17, si dispone che «le decisioni interlocutorie sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva», si doveva, prima di decidere, esaminare se l'appello ~~era~~ ammissibile contro la sentenza, ~~e~~ che si afferma interlocutoria, del Tribunale di Verona.

~~(i ricorrenti debbono confessarlo)~~

~~È ben vero, che le parti non sollevavano questa questione davanti la Corte <sup>di Appello</sup> ~~del~~ «decidendo così del diritto di propria iniziativa» ~~sempre~~ come dispone l'ultimo comma dell'art. 9 del citato decreto, ma~~

È ben vero (e i ricorrenti debbono ammetterlo) che le parti non sollevarono mai questa questione e che anzi, quando davanti la Corte di Appello di Venezia si trovò l'appello del Duò e anche un appello incidentale dei De Stefani, le parti, in conformità al nuovo decreto, ~~stabilirono~~ <sup>chiesero</sup> di 'commune accordo' di essere rimesse davanti la Magistratura del Lavoro presso la detta Corte, senza sollevare ~~nessuna~~ eccezione alcuna circa l'appellabilità della sentenza di primo grado. Né si dissimularono i ricorrenti che questo loro silenzio, ~~il~~ ~~il~~ ~~il~~ qualora (come essi fanno) si invochi l'art. 9 del citato decreto 26 febbraio 1928, si rivolge contro di loro, giacché se la ~~inammissibilità~~ <sup>inammissibilità</sup> ~~di~~ <sup>questione</sup> ~~questione~~

5  
questione della giurisdizione e della  
competenza « non è proposta nella  
prima istanza, la parte decade dal  
diritto di proporre successivamente »;  
ma ~~non~~ ricorrenti, pur di sorreggere  
il loro mezzo, che per questo loro  
precedente contegno sarebbe già compro-  
messo, si attaccano disperatamente  
alle ultime parole del ~~art. 9~~ <sup>citato articolo 9</sup> e  
~~costo~~ pretendono che il giudice dovesse solle-  
vare di ufficio la questione dell' <sup>art.</sup>  
rilevanza o meno, ~~si~~ impugnando  
la sentenza della Magistratura del  
Lavoro di Venezia <sup>proprio</sup> perché ~~il giudice~~  
il giudice ~~non~~ non ha riparato al  
loro errore!.....

~~Atta' giovent' credono di poter, ~~in serzo~~~~  
~~anche questa <sup>nove</sup> ~~preziosa~~ ~~breve~~ ~~trattarsi~~~~  
~~di questione che il giudice doveva sollevare~~  
~~di ufficio, in conformita' all' stesso~~  
~~comma del medesimo art.~~

Perche' tutto questo <sup>complicato</sup> ~~edificio~~ crolla appena  
 si legge il successivo <sup>Regio</sup> ~~decreto~~ <sup>di</sup> novembre 1928  
 N. 2652 del titolo: "Ulteriori disposizioni  
 transitorie e di attuazione del R. D. 26 febbraio  
 1928 N. 471, sulle controversie individuali del  
 lavoro." 77

Il precedente decreto <sup>del febbraio, nel suo articolo 25 dispone</sup> ~~stabiliva~~ ~~come a~~ ~~disposizione~~  
 che col 1° ottobre 1928 avessero applicazione  
 tutte le norme ~~in~~ in esso stabilite, e che  
 col 31 marzo 1929 ~~passasse~~ si devolvesse  
 all'autorita' giudiziaria, ~~e nello stato in cui~~  
~~si trovano~~ tutte le controversie pendenti;

innanzi a qualsiasi organo giurisdizionale,  
ma non stabiliva con quali norme si  
dovesse procedere per quelle cause che già erano  
davanti all'autorità giudiziaria alle due  
date succitate. Dove la necessità di  
nuove disposizioni destinate a colmare la  
lacuna, e la necessità quindi ~~del decreto~~ delle "alterazioni"  
~~suscipite~~ ~~in~~ ~~esse~~ disposizioni transitorie  
e di attuazione" contenute nel R.D. 1° novembre  
1928 N. 2652.

Ora nell'articolo primo <sup>di quel</sup> ~~del~~ breve decreto (che  
consiste di due soli articoli) si legge:

« Le controversie contemplate nel R.D.  
26 febbraio 1928 N. 471, che, alla data del 1° ottobre  
1928, erano pendenti davanti l'autorità  
giudiziaria ordinaria proseguiranno davanti  
la medesima secondo le norme anteriori  
al citato regio decreto.

« Fino al 31 marzo 1929, l'appello delle decisioni  
 « pronunciate dall'autorità giudiziaria secondo  
 « le norme anteriori al R. D. 26 febbraio 1928  
 « A. 471, è regolato dalle norme medesime,  
 « ovvia, anche prima della detta data, la  
 « magistratura del lavoro può decidere gli  
 « appelli che siano proposti davanti alla  
 « medesima secondo le norme del R. D. 26  
 « febbraio 1928.

« A decorrere dal 1° aprile 1929, l'appello  
 « deve essere proposto alla magistratura  
 « del lavoro secondo le norme del R. Decreto  
 « 26 febbraio 1928 A. 471. »

Dunque ~~il~~ il mezzo primo <sup>proposto dai ricorrenti</sup> rimane  
 completamente distrutto dalle <sup>chiarie</sup> disposizioni  
~~del~~ dell'articolo primo ~~del~~ del R. D.  
 1° novembre 1928 A. 2652.

È da ricordare infatti:

1° che la causa Duo - De Stefani era già davanti all'autorità giudiziaria prima del 1° ottobre 1928 (l'appello alla Corte di Perugia porta la data 28 settembre 1928) talché doveva proseguire davanti alla medesima secondo le norme anteriori ~~al~~ al decreto 26 febbraio 1928;

~~2° che le norme la Corte di Perugia~~  
~~per giudicando doveva~~

2° che l'appello del Duo, dalle decisioni della autorità giudiziaria di Perugia, essendo stato proposto il 28 settembre 1928 doveva essere regolato dalle norme anteriori al decreto 26 febbraio 1928, cioè dalle norme del nostro Codice di Proc. Civile;

9. che soltanto se esso <sup>appello</sup> fosse stato  
 proposto ~~per~~ il 1° aprile 1929 esso doveva  
 uniformarsi alle disposizioni dell'art. 17  
 del R. D. 26 febbraio 1928 che, innovando,  
~~per~~ in materia, ~~disposizioni~~ distingue <sup>in fine</sup>  
<sup>dell'appello le</sup> sentenze in interlocutorie e in  
 definitive.

~~Con ciò, dunque, cade~~ Tutta l'edificazio-  
 avversario, creato dall'ignoranza del ~~detto~~  
 R. D. l'11 novembre 1928 n. 2652, ~~disposizioni~~  
 rovina di colpo e rimane dimostrato  
 che ben spie la Corte di merito a decidere  
 un appello perfettamente conforme  
 alle norme ~~del~~ ~~del~~ del nostro Codice  
 di procedura ~~che solo che, in~~ ~~quali~~  
~~che nel suo articolo 481~~ ~~ammette~~  
~~per i quali avessero vigore~~  
 che l'appellazione ~~da~~ ~~tutte~~ le sentenze pronunziate in prima istanza



12

interlocutorie e sentenze definitive, non ap-  
pellabili le prime se non insieme alle secon-  
de. Ma la nuova disposizione non si <sup>riadatta</sup> <sup>ad</sup> alcuna definizione contenuta nelle nostre  
leggi, avendo il nostro codice di procedura  
evitato di ~~definire~~ distinguere formalmente  
le sentenze in definitive, provvisorie, inter-  
locutorie e preparatorie, e questo perchè  
(come scriveva egregiamente il Pisanello  
nella relazione al patrio codice) « le definizioni  
sempre pericolose nella legge, riescono qui  
inutili, poichè la difficoltà non consiste  
nel carattere generale che serve a determi-  
nare quando una sentenza sia definitiva,  
provvisoria, interlocutoria, o preparatoria,  
ma nei particolari connessi al caso  
speciale che forma l'oggetto di

una sentenza, ai quali non può mai  
rispondere compiutamente una decisio-  
zione che s'informa sempre ad un criterio  
più o meno generale. 13

Ora, esaminando i particolari connessi al  
caso speciale che forma oggetto della sentenza  
dei primi giudici nella vertenza Duò - De Stefani,  
si deve convenire che quella sentenza aveva  
già risolto tutti i ~~già~~ già portati il suo  
giudizio su tutte le questioni e gli aspetti  
della vertenza stessa.

E valga il vero.

La sentenza del Tribunale di Verona infatti:

a) decise in linea di fatto e di diritto sul  
punto di merito capitale della causa quando  
~~decise~~ riconobbe la verità e validità  
e l'efficacia del contratto biennale

di impegno de Duò e respinse la ~~parte~~ <sup>Fesi</sup>  
dei De Stefani dell'avvenuta rinuncia al  
contratto, condannando ~~la~~ De Stefani, e  
Fesi e Bertoli a pagare parte del corrispettivo  
di detto contratto;

a) deise in merito quando respinse la  
domanda per danni morali pretesi dal  
Duò, come quando respinse le domande  
di rifusione di spese richieste de Duò  
per i trasporti con cavallo e vettura;

c) deise in modo definitivo quando  
convenne la originata riunione delle due  
cause Duò-De Stefani e De Stefani-Fesi-Ber-  
toli;

d) deise ~~che~~ <sup>definitivamente</sup> se non giustamente, che non  
i De Stefani ma i  
Fesi Bertoli ~~avrebbero~~  
~~avuto~~ sarebbero stati tenuti o meno a  
indennizzare il Duò del sofferto licenziamento.

a seconda dei risultati di una prova  
ammessa per ~~giudicare~~ accertare da quale  
parte era l'inadempienza.

Questi tutti questi punti della causa,  
nessuno escluso, vennero dibattuti in appello  
della Corte di merito, la quale accogliendo  
il giusto criterio che il rapporto giuridico  
era fra il Duò e i De Stefanis, annullò  
il giudicato definitivo del Tribunale  
circa la responsabilità dei Ricci Bertoli  
~~esistenti~~ e di conseguenza la prova  
ordinata, giudicando spettare <sup>invece</sup> (ai De Stefanis)  
di pagare al Duò i compensi dovuti.

Conquale fondamento si può,  
~~non~~ dunque, asserire che la Corte  
di merito, rivedendo una sentenza che  
si afferma semplicemente,  
~~esclusivamente~~ interbutoria, non ha  
giudicato del merito della controversia

16  
talebè, confermando la sentenza di  
appello, si verrebbe a togliere ai De  
Stefani il beneficio del ~~2~~ doppio  
giudizio su tutti i punti della ~~causa~~  
contesa? La doglianza avversaria ~~e~~ non  
ha ragion d'essere, potendo, come  
è proprio il nostro caso, una sentenza  
che, fra l'altro, ordina prove, investire  
tutto il merito della causa e venir ~~poi~~  
formata dalla Magistratura del Lavoro  
in grado di appello (giustamente appellate  
per l'art. 481 del Cod. proc. civ.) con una  
promulgazione che, riesaminando tutti  
i termini della controversia, esclude  
la necessità delle prove inutil-  
mente ordinate.

## Sul secondo mezzo

137

I ricorrenti intendono sostenere ~~che~~ <sup>la</sup> ~~una~~ carenza di azione del Duò contro i sigg. De Stefanì con questi argomenti:

- a) il ~~Duò~~ rapporto di impiego lega l'impiegato più che alla persona di colui che lo assume in servizio, alla azienda considerata come un organismo economico, talché il personale ad essa adetto conserva i suoi di'ritti nei confronti del nuovo titolare;
- b) l'azienda a cui era adetto il Duò è trassata dai De Stefanì ai Pesi e Bertelè, per cui il ~~rapporto giuridico~~ ~~nuovo~~ Duò doveva far valere i suoi di'ritti verso i Pesi e Bertelè e non verso i De Stefanì;
- c) essendosi il Duò rivolto ai De Stefanì, egli è carente di azione verso di essi.

18

Osserviamo anzitutto che il principio su cui poggia questo ragionamento non è applicabile al nostro caso. L'art. 18 della Carta del Lavoro, da cui è ~~tratto~~ <sup>estratto</sup> il principio, si legge nel capitolo che tratta del Contratto collettivo di Lavoro, mentre qui versiamo in tema di contratto di impiego privato. I due ~~de~~ decreti, alla cui autorità si appoggiano i ricorrenti - i R.R.D. 9 febbraio 1919 n. 112 e 13 novembre 1924 n. 1825 - hanno in comune il loro articolo primo che ~~per~~ definisce il contratto ~~collettivo~~ di impiego privato, oggetto delle loro disposizioni, come «quello per il quale una Società o un privato gestore di azienda, assumono al servizio della stessa, normalmente e a

tempo indeterminato, l'attività  
 professionale del contraente ». ~~ed ora~~  
 il contratto di cui ~~è~~ <sup>si tratta</sup> ~~è~~ <sup>l'oggetto</sup> della presente  
 controversia è, per ~~sentenza~~ <sup>constatazione di fatto</sup> dei giudici  
 del merito, non sindacabile in questa  
 sede, un contratto a tempo determi-  
nato, al quale quindi non sono  
 applicabili le disposizioni dei due  
 citati decreti che regolano tutt'altra  
 cosa, e cioè il diritto di farsi inden-  
 nizzare il licenziamento quando, per  
 la cessione e la trasformazione  
 di una Ditta, l'impiegato a tempo  
 indeterminato si trova davanti ad  
 un nuovo padrone.

~~Il principio, dunque, <sup>che</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> applicabile~~  
~~Altra controversia ~~non~~ <sup>non</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> applicabile~~

Ma non insisteremo oltre su queste <sup>osservazioni</sup>  
~~opere~~ ~~caute~~ ~~di~~ ~~aprire~~ ~~verso~~ ~~la~~  
giurisprudenza, giacché ~~è~~ la tesi avversaria è inficiata  
~~da~~ di ~~per~~ ben più sostanziali errori.

[Le tre ~~proposizioni~~ <sup>sopra scritte</sup> presuppongono che i  
fatti si siano svolti così come sono ~~esposti~~  
esposti. Se i fatti, invece, ~~fossero~~ <sup>sono</sup> diversi,  
il ragionamento avversario ~~crolla~~ <sup>crolla</sup> da cima  
a fondo.

Ora giudice dei fatti è ~~il giudice del fatto~~  
la Corte di merito e non la Corte di ~~diritto~~  
~~questa~~ ~~una~~ ~~separazione~~ ~~di~~ ~~diritto~~. <sup>La Corte di merito</sup>  
Corte <sup>di Cassazione</sup> è troppo gelosa custode di questa  
fondamentale distinzione, per permettere  
che si valichi ~~tra~~ i confini tra ~~il~~  
fatto e ~~il~~ diritto.

Vediamo, dunque, con <sup>quelli</sup> ~~per~~ apprezzamenti  
di fatto, non sindacabili in questa sede,  
~~come~~ la Corte di merito ricostruisce

218

il trapasso dell'azienda dai De Stefani  
ai Pesi e Bertele e come stabilisce  
insindacabilmente le azioni, <sup>le responsabilità</sup> gli <sup>atteggiamenti</sup> e  
responsabilità di costoro.

Dice la sentenza della Magistratura del lavoro  
presso la Corte di Appello di Venezia:

« Nel passaggio della tenuta agli affittuari  
« dovevano i De Stefani, che erano ben consape-  
« voli della durata novennale del contratto,  
« ed è inutile insistere più oltre nel negarlo,  
« avvertire i Pesi e Bertele che il Duò  
« aveva diritto di rimanere in carica fino  
« al 28 settembre 1927, rendendoli cioè consape-  
« voli di tale fatto che per essi poteva  
« rivestire carattere di peso meritevole  
« di considerazione ».

« Invece i De Stefani nulla comunicarono,  
 « e non imposero <sup>agli affittuari</sup> alcuno obbligo per  
 « il rispetto di quel contratto, come risulta  
 « dalle loro stesse confessioni in interrogato-  
 « rio, ed in ciò si ravvisa una loro colpa  
 « tanto più grave in quanto è da negarsi  
 « che essi avessero ragione di credere ad una  
 « risoluzione del contratto novennale per effetto  
 « di quella lettera di anzi nominata che  
 « non toccava affatto l'argomento del termine.  
 « Derivo quindi quella prescrizione an-  
 « male, equivoca, in cui i Besic Bertel-  
 « licenziarono il Duò (lettera 29 luglio 1923) cre-  
 « dendo che questi fosse impiegato  
 « senza termine fisso, e alla protetta  
 « di costui, che comunicava loro il contratto  
 « a termine, rifiutavano ogni riconoscimento

" in quanto non ne erano stati messi a  
 " cognizione dai De Stefani. Dopo l'atteggiamento  
 " del Duò e il rifiuto a riconoscersi  
 " dipendente da loro; ne gli si può fare di  
 " ciò eccessivo carico ove si pensi che il  
 " suo disconoscimento era la ritorsione di  
 " un disconoscimento altrui. Tale strana situa-  
 " zione deriva esclusivamente dalla colpa  
 " dei De Stefani e perciò, in definitiva,  
 " sono essi a tenersi responsabili verso  
 " il Duò, che bene ha sperito la sua  
 " azione contro di loro."

Dopo questa <sup>chiaro</sup> giungia sui fatti della causa  
~~non sindacabile in questa sede e il~~  
 ogni commento diventa superfluo.  
~~meglio ed ancora dei ricorrendo in un~~  
~~avere che la sorte che si merita.~~

24

Perche <sup>si potesse disunire di una</sup> ~~il Duò fosse~~ <sup>causa</sup> di agine  
del Duò verso i ~~De Stefani~~ sarebbe occorso  
~~che i~~ De Stefani avessero comunicato  
agli affittuari Pesi e Bertele il contratto  
invennale col loro dipendente e questi  
fosse, in forza di ~~detto~~ <sup>questo</sup> ~~ciò~~, passato  
<sup>regolarmente</sup> al servizio dei Pesi e Bertele. Ma la  
parte di merito ha detto insindaca-  
bilmente che ciò non è avvenuto  
che i De Stefani hanno tacito agli  
affittuari ~~l'esistenza~~ i termini del contratto  
talche il Duò ha dovuto rivolgersi  
non ai Pesi e Bertele, che ignoravano  
il preciso rapporto giuridico fra il Duò  
e i signori De Stefani, ma ad essi signori  
De Stefani responsabili di tutta una  
situazione equivoca e anormale.

25  
~~Con~~ Di fronte a queste verità <sup>ricor-</sup>  
noscinte dalla sorte di merito, ogni  
tentativo di ridiscutere i fatti, per  
intorbidare la chiarezza delle  
conclusioni di diritto, non può  
che avere la sorte che si merita.

1° mezzo  
Sul primo mezzo noi opponiamo:

1° le disposizioni dell'art. 1° del decreto 1° novembre

1928 -

2° la decadenza del diritto di proporre la  
incompetenza della Mag. del Lavoro, <sup>oggi</sup> ~~in~~

3° il carattere solo apparentemente interlocutorio  
della sentenza appellata.

A  
Sofferminamoci sul primo punto che è fondamentale

Il decreto 26 febbraio 1928 diceva:

col 1° aprile 1929 tutte le controversie davanti a  
qualsiasi organo giurisdizionale saranno devolute ecc.

Il successivo decreto 1° novembre 1928 dice

anche quelle davanti all'autorità giudiziaria  
saranno devolute ecc. ordinaria

Quindi bene ha fatto il Presid. Corti Spelli giugno 1929

28 settembre 1928 2

Ma gli appelli già proposti prima  
del 1° aprile 1929 come regolari?

Ecco i due commi dell'art. 1°

+ L'appello fino al 1° aprile 1929 è regolato  
dalle norme anteriori.

+ Dal 1° aprile 1929 deve essere proposto  
secondo le nuove norme.

C'è però un tuttavia però  
è l'eccezione che conferma  
la regola.

Quindi era competente la  
Mag. del Lavoro di Venezia e

doveva ~~già~~ l'appello - proposto  
prima del 1° aprile 1929 - essere  
regolato dalle vecchie norme.

Esame ha sollevato la eccezione di incompetenza.

Dunque decadenza -

Ma si dovevano sollevare -

Dice il 187: ~~si debbono sollevare~~ l'autor. giudiziaria deve pronunciare di ufficio l'incompetenza per materia e per valore.

Dicono gli avversari: il grado vale materia

Ma qui non si tratta di una incompetenza per grado, ~~ma~~ chiara, precisa, evidente (data la tesi avversaria)

Lui si trattava di vedere se la sentenza era interloc. o definitiva. Esame non facile, <sup>1#</sup> il che andava proposto.

Non avendo proposto vuol dire che le parti hanno ritenuto...

4

Si dice - ha privato gli attuali ricorrenti  
di un grado di giurisdizione

La sentenza di Terona tratta tutti i  
punti della controversia. Solo ha  
ammesso la chiamata in garanzia di Pesi-Berteli  
e ammessa la prova da essi Pesi devotta.

La Mag. ha ritenuto esch. la resp.  
dei Pesi e Berteli e annullata la prova

Lei giudicando un punto e riformando  
si è trovata a non aver bisogno  
della prova

---

2° mezzo

5

Si dice: Duo era impiegato sopra un fondo  
dei sigg. De Stefani. Il fondo passa ai Peri-Bertoli.  
Sempre per le disp. Carta del Lavoro e di due  
decreti, il rapporto è fra Duo e Peri-Bertoli.  
Se il Duo si è rivolto a De Stefani e carute  
di azione.

Esaminiamo: Carta del Lavoro = contratto collettivo  
Decreto del 1914 e del 1924 - a tempo indeterminato

Si tratta qui di una difesa degli impiegati  
o adetti che per un contratto collettivo o  
anche individuale a tempo indeterminato,  
luni si vuole che chi accetta sia  
obbligato.

Ma nel nostro caso c'è un contratto  
scritto novennale fra Duo e De Stefani

Si potrebbe sollevare questa questione  
se i De Stefani ~~aver~~ si fossero  
fatti surrogare dai Peri-Bertele in tutti  
i loro obblighi verso il Duo e questi  
avessero accettato la surroga. Ma ciò  
non è avvenuto.

Invece . . . . . (Peri)

Quindi poiché la Corte Sup. non  
può sindacare i fatti commessi  
dalla Corte di merito resta  
ben chiaro che bene ha fatto il Duo  
di rivolgersi contro i De Stef.

Per queste argomentazioni  
confido che la Corte vorrà respingere  
il ricorso avversario.

AVANTI LA  
R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

---

CONTRORICORSO

di **Duò Achille** fu Giov. Battista, di Contarina (prov. di Rovigo) rappresentato da S. E. l'avv. cav. O. S. S. A. Ivanoe Bonomi nel cui studio, in Roma, Corso Umberto I, 184, è elettivamente domiciliato

PER RESISTERE AL RICORSO

dei signori **De Stefani** ing. **Giovanni** di Legnago e **De Stefani** dott. **Pio** di Padova

PER ANNULLAMENTO

*della sentenza 13 luglio-6 agosto 1929 VII della Magistratura del Lavoro presso la R. Corte di Appello di Venezia notificata il 5 novembre 1929.*

---

FATTO

Diamo per trascritta l'esposizione del fatto quale si legge nella sentenza della Magistratura del Lavoro presso la Corte del merito e riprodotta dai ricorrenti.

**Sul primo mezzo**

I ricorrenti non conoscono che il R. D. 26 febbraio 1928 N. 471, e non sospettano neppure che ve

ne sia un successivo che risolve, contro di loro, la questione da essi sollevata col presente mezzo.

In sostanza i ricorrenti ragionano così:

L'appello dalla sentenza del Tribunale di Verona venne presentato il 28 settembre 1928, quando era già stato pubblicato il R. D. 26 febbraio 1928, che dettava nuove norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. Ora dicendosi in quel decreto, e precisamente nel penultimo comma dell'art. 25 che, dal 31 marzo 1929, tutte le controversie pendenti innanzi a qualsiasi organo giurisdizionale, passano, allo stato in cui si trovano, all'autorità giudiziaria, *la quale provvederà secondo le norme del decreto medesimo*, ne derivava l'obbligo (sempre secondo i ricorrenti) di esaminare se le norme del decreto 26 febbraio 1928 consentivano o meno l'appello. E poichè nel ricordato decreto, e precisamente nell'art. 17, si dispone che « le decisioni interlocutorie sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva », doveva, prima di decidere, esaminare se l'appello era ammissibile contro la sentenza, che si afferma interlocutoria, del Tribunale di Verona.

E' ben vero (e i ricorrenti debbono ammetterlo) che le parti non sollevarono mai questa questione e che anzi, quando davanti la Corte di Appello di Venezia si trovò l'appello del Duò e anche un appello incidentale dei De Stefani (esposto nella loro comparsa 1<sup>a</sup> diretta alla Corte di Appello), le parti, in conformità al nuovo decreto, chiesero di comune

accordo di essere rimesse davanti la Magistratura del Lavoro presso la detta Corte, senza sollevare eccezione alcuna circa l'appellabilità della sentenza di primo grado. Nè si dissimulano i ricorrenti che questo loro silenzio, qualora (come essi fanno) si invochi l'art. 9 del citato decreto 26 febbraio 1928, si rivolge contro di loro, giacchè se la questione della giurisdizione e della competenza « non è proposta nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporla successivamente »; ma i ricorrenti, pur di sorreggere il loro mezzo, che per questo loro precedente contegno sarebbe già compromesso, si attaccano disperatamente alle ultime parole del citato articolo 9 e pretendono che il giudice dovesse sollevare di ufficio la questione dell'appellabilità o meno, impugnando la sentenza della Magistratura del Lavoro di Venezia proprio perchè il giudice non ha riparato al loro errore!... Ardita pretesa, anche perchè, non oggi ma in appello soltanto avrebbero potuto essi, caso, e non il P. M., sollevare l'eccezione e ciò proprio per la citata disposizione.

Senonchè tutto questo complicato edificio crolla appena si legga il successivo Regio Decreto 1° novembre 1928 N. 2652 dal titolo: « Ulteriori disposizioni transitorie e di attuazione del R. D. 26 febbraio 1928 N. 471, sulle controversie individuali del lavoro ».

Il precedente decreto del febbraio, nel suo articolo 25 disponeva che col 1° ottobre 1928 avessero

applicazione tutte le norme in esso stabilite, e che col 31 marzo 1929 si devolvessero all'autorità giudiziaria tutte le controversie pendenti innanzi a qualsiasi organo giurisdizionale, ma non stabiliva con quali norme si dovesse procedere per quelle cause *che già erano davanti all'autorità giudiziaria alle due date indicate*. Donde la necessità di nuove disposizioni destinate a colmare la lacuna, e la necessità quindi delle « ulteriori disposizioni transitorie e di attuazione » contenute nel R. D. 1° novembre 1928, N. 2652.

Ora nell'articolo primo di quel breve decreto (che consta di due soli articoli) si legge :

« Le controversie contemplate nel R. D. 26 febbraio 1928 n. 471, che, alla data del 1° ottobre 1928, erano pendenti davanti l'autorità giudiziaria ordinaria proseguiranno secondo le **norme anteriori** al citato Regio decreto.

« Fino al 31 marzo 1929, l'appello delle decisioni pronunziate dall'autorità giudiziaria **secondo le norme anteriori** al R. D. 26 febbraio 1928 n. 471, è regolato dalle norme medesime. Tuttavia, anche prima della detta data, la magistratura del lavoro può decidere gli appelli che siano proposti davanti alla medesima secondo le norme del R. D. 26 febbraio 1928.

« A decorrere dal 1° aprile 1929, l'appello deve essere proposto alla magistratura del lavoro secondo le norme del R. Decreto 26 febbraio 1928 n. 471 ».

Dunque il mezzo primo proposto dai ricorrenti, solo in Cassazione e perciò tardivo, rimane completamente distrutto dalle chiare disposizioni del R. D. 1° novembre 1928 n. 2652.

E' da ricordare infatti :

1° che la causa Duò-De Stefani era già davanti all'autorità giudiziaria prima del 1° ottobre 1928, (l'appello alla Corte di Venezia porta la data 28 settembre 1928) talchè doveva proseguire davanti alla medesima secondo le norme anteriori al decreto 26 febbraio 1928 ;

2° che l'appello del Duò, dalle decisioni della autorità giudiziaria di Verona, essendo stato proposto il 28 settembre 1928 doveva essere regolato dalle norme *anteriori al decreto 26 febbraio 1928*, cioè dalle norme del nostro Codice di Procedura Civile;

3° che soltanto se esso appello fosse stato proposto il 1° aprile 1929 esso doveva uniformarsi alle disposizioni dell'art. 17 del R. D. 26 febbraio 1928 che, innovando in materia, distingue ai fini dell'appello le sentenze in interlocutorie ed in definitive.

Tutto l'edificio avversario, creato dall'ignoranza del R. D. 1° novembre 1928 n. 2652, rovina di colpo e rimane dimostrato che ben fece la Corte di merito a decidere un appello perfettamente conforme alle norme del nostro Codice di procedura, che nel suo articolo 481 ammette l'appellazione da tutte le sentenze pronunziate in prima istanza.

A questo punto l'Ecc.ma Corte è certo già sufficientemente illuminata per respingere il primo mez-

zo; ma noi desideriamo di confutare altresì la strana pretesa dei ricorrenti che asseriscono che, convalidando l'appello in conformità al nostro codice di procedura civile, si « viola il principio giuridico che informa le nuove disposizioni dell'art. 17 del R. D. 26 febbraio 1928, disposizioni che assicurano un doppio giudizio di merito, che nel caso viene a mancare ».

Il citato art. 17 del decreto 26 febbraio 1928 introduce, a somiglianza di talune legislazioni straniere, la distinzione fra sentenze interlocutorie e sentenze definitive, non appellabili le prime se non insieme alle seconde. Ma la nuova disposizione non si riallaccia ad alcuna definizione contenuta nelle nostre leggi, avendo il nostro codice di procedura evitato di distinguere formalmente le sentenze in definitive, provvisionali, interlocutorie e preparatorie, e questo perchè (come scriveva egregiamente il Pisanelli nella relazione al patrio codice) « le definizioni, sempre pericolose nella legge, riescono qui inutili, poichè la difficoltà non consiste nel carattere generale che serve a determinare quando una sentenza sia definitiva, provvisoria, interlocutoria o preparatoria, ma *nei particolari connessi al caso speciale* che forma l'obbietto di una sentenza, ai quali non può mai rispondere compiutamente una definizione che s'informa sempre ad un criterio più o meno generale ».

Ora, esaminando i particolari connessi al caso speciale che forma oggetto della sentenza dei primi giu-

dici nella vertenza Duò-De Stefani, si deve convenire che quella sentenza aveva già portato il suo giudizio su tutte le questioni e gli aspetti della vertenza stessa.

E valga il vero.

La sentenza del Tribunale di Verona infatti:

a) decise in linea di fatto e di diritto sul punto di merito capitale della causa quando riconobbe la verità, la validità e l'efficacia del contratto poliennale di impiego del Duò e respinse la tesi dei De Stefani dell'avvenuta rinuncia al contratto, condannando De Stefani, Resi e Bertelè a pagare parte del corrispettivo di detto contratto;

b) decise in merito quando respinse le domande per danni morali pretesi dal Duò, come quando respinse le domande di rifusione di spese richieste dal Duò per i trasporti con cavallo e vettura;

c) decise in modo definitivo quando consentì la ingiusta riunione delle due cause Duò-De Stefani e De Stefani-Resi-Bertelè;

d) decise definitivamente, se non giustamente, che non i De Stefani ma i Resi e Bertelè sarebbero stati tenuti o meno a indennizzare il Duò del sofferto licenziamento a seconda dei risultati di una prova ammessa per accertare da quale parte era l'inadempienza.

Tutti questi punti della causa, *nessuno escluso*, vennero dibattuti in appello dalla Corte di merito, la quale accogliendo il giusto criterio che il rapporto giuridico era fra il Duò e i De Stefani, annullò il

giudicato definitivo del Tribunale circa la responsabilità dei Resi e Bertelè e di conseguenza la prova ordinata, giudicando spettare invece ai De Stefani di pagare al Duò i compensi dovuti.

Con quale fondamento si può, dunque, asserire che la Corte di merito, rivedendo una sentenza che si afferma semplicemente interlocutoria, non ha giudicato del merito della controversia talchè, confermando la sentenza di appello, si verrebbe a togliere ai De Stefani il beneficio del doppio giudizio su tutti i punti della contesa? La doglianza avversaria non ha ragion d'essere, potendo, come è proprio il nostro caso, una sentenza che, fra l'altro, ordina prove, investire tutto il merito della causa e venire poi riformata dalla Magistratura del Lavoro in grado di appello (legittimamente appellata per l'art. 481 del Cod. proc. civ.) con una pronunzia che, *riesaminando tutti i termini della controversia*, esclude la necessità delle prove inutilmente ordinate.

#### **Sul secondo mezzo.**

I ricorrenti intendono sostenere la carenza di azione del Duò contro i signori De Stefani con questi argomenti:

a) il rapporto di impiego lega l'impiegato, più che alla persona di colui che lo assume in servizio, alla azienda considerato come un organismo econo-

mico, talchè il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare ;

b) l'azienda a cui era addetto il Duò è trapasata dai De Stefani ai Resi e Bertelè, per cui il Duò doveva far valere i suoi diritti verso i Resi e Bertelè e non verso i De Stefani ;

c) essendosi il Duò rivolto ai De Stefani, egli è carente di azione verso di essi.

Osserviamo anzitutto che il principio su cui poggia questo ragionamento non è applicabile al nostro caso. L'art. 18 della Carta del Lavoro, da cui è estratto il principio, si legge nel capitolo che tratta del *Contratto collettivo di lavoro*, mentre qui versiamo in tema di contratto di impiego privato. I due decreti, alla cui autorità si appoggiano i ricorrenti - i RR. DD. 9 febbraio 1919 N. 112 e 13 novembre 1924 N. 1825 - hanno in comune il loro articolo primo che definisce il contratto di impiego privato, oggetto delle loro disposizioni, come « quello per il quale una Società o un privato gestore di azienda, assumono al servizio della stessa, normalmente e a *tempo indeterminato*, l'attività professionale del contraente ». Ora il contratto di cui si tratta nella presente controversia è, per constatazione di fatto dei giudici del merito, non sindacabile in questa sede, un contratto a *tempo determinato*, (di nove anni!) al quale quindi non sono applicabili le disposizioni dei due citati decreti che regolano tutt'altra cosa, e cioè il diritto di farsi indennizzare il licenziamento quando, per la cessione e la trasformazione di una Ditta,

l'impiegato a **tempo indeterminato** si trova davanti ad un nuovo padrone.

Ma non insisteremo oltre su queste osservazioni, giacchè la tesi avversaria è inficiata anche di più sostanziali errori.

Le tre proposizioni soprascritte presuppongono che i fatti si siano svolti così come sono esposti. Se i fatti, invece, sono diversi, il ragionamento avversario crolla da cima a fondo.

Ora giudice dei fatti è la Corte di merito e non la Corte di diritto. L'Ecc.ma Corte di Cassazione è troppo gelosa custode di questa fondamentale distinzione, per permettere che si valichi i confini tra fatto e diritto.

Vediamo, dunque, con quali apprezzamenti di fatto, non sindacabili in questa sede, la Corte di merito ricostruisce il trapasso dell'azienda dai De Stefani ai Resi e Bertelè e come stabilisce insindacabilmente le azioni, gli atteggiamenti e le responsabilità di costoro.

Dice la sentenza della Magistratura del lavoro presso la Corte di Appello di Venezia:

« Nel passaggio della tenuta agli affittuari dovevano i De Stefani, che erano ben consapevoli della durata novennale del contratto, ed è inutile insistere più oltre nel negarlo, avvertire i Resi e Bertelè che il Duò aveva diritto di rimanere in carica fino al 28 settembre 1927, renderli cioè consapevoli di tale fatto che per essi poteva rivestire carattere di peso meritevole di considerazione.

« Invece i De Stefani nulla comunicarono, e non  
« imposero agli affittuari alcun obbligo per il ri-  
« spetto di quel contratto, come risulta dalle loro  
« stesse confessioni in interrogatorio, ed in ciò si  
« ravvisa una loro colpa, tanto più grave in quanto  
« è da negarsi che essi avessero ragione di credere  
« ad una risoluzione del contratto novennale per  
« effetto di quella lettera dianzi nominata che non  
« toccava affatto l'argomento del termine.

« Derivò quindi quella posizione anormale, equi-  
« voca, in cui i Resi e Bertelè licenziarono il Duò  
« (lettera 29 luglio 1923) credendo che questi fosse  
« impiegato senza termine fisso, e alle proteste di  
« costui, che comunicava loro il contratto a termi-  
« ne, rifiutavano ogni riconoscimento in quanto non  
« ne erano stati messi a cognizione dai De Stefani.  
« Donde l'atteggiamento del Duò e il rifiuto a ri-  
« conoscersi dipendente da loro; nè gli si può fare  
« di ciò eccessivo carico ove si pensi che il suo di-  
« sconoscimento era la ritorsione di un disconosci-  
« mento altrui. Tale strana situazione derivò e-  
« sclusivamente dalla colpa dei De Stefani e per  
« ciò, in definitiva, sono essi da tenersi responsa-  
« bili verso il Duò, *che bene ha esperito la sua azione*  
« *contro di loro* ».

Dopo questo chiaro giudizio sui fatti della causa,  
ogni commento diventa superfluo.

Perchè si potesse discutere di una carenza di  
azione del Duò verso i De Stefani sarebbe occorso  
che i De Stefani avessero comunicato agli affittuari

Resi e Bertelè il contratto novennale col loro dipendente e questi fosse, in forza di ciò, passato regolarmente al servizio dei Resi e Bertelè. Ma la Corte di merito ha detto insindacabilmente che ciò non è avvenuto, che i De Stefani hanno taciuto agli affittuari i termini del contratto, talchè il Duò ha dovuto rivolgersi non ai Resi e Bertelè, che ignoravano il preciso rapporto giuridico fra i Duò e i signori De Stefani, ma ad essi signori De Stefani responsabili di tutta una situazione equivoca e anormale.

Di fronte a queste verità, riconosciute dalla Magistratura del lavoro presso la Corte di merito, ogni tentativo di ridiscutere i fatti, per intorbidare la chiarezza delle conclusioni di diritto, non può che avere la sorte che si merita.

#### SI CONCLUDE

Voglia l'Ecc.ma Corte di Cassazione del Regno respingere il ricorso dei sigg. *Giovanni e Pio De Stefani*, con la condanna dei ricorrenti nelle spese e onorari del presente giudizio.

R. Decreto 1<sup>o</sup> luglio 1926 n. 1130

Art. 90. - Contro le sentenze  
della magistratura del  
lavoro è ammesso ricorso  
alla Cassazione del reo  
entro quindici giorni  
dalla notificazione



# Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

SEZIONE CIVILE

N. 3490 R. G. 1914

Roma, 10 2 1914 Anno 14

*Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno*

novel maggio 9<sup>to</sup> per la discussione del ricorso

De Stefanis

Deo, et alii.

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

Bonanni Guano

**Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria, indicando possibilmente il numero del Registro Generale.**

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.